



PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Giovanni Salvi – Procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione - Saluto introduttivo

Giornata di studi su digitalizzazione della giustizia e ufficio per il processo – Capri, 9 ottobre 2021¹

I contributi che seguiranno, nei laboratori e nella tavola rotonda, saranno il luogo naturale di approfondimento delle molte questioni che si pongono intorno ai due temi dell'incontro di oggi; nel mio intervento introduttivo mi limito ad accennare, oltre a qualche aspetto *pratico* dell'esperienza attuale, ad alcune riflessioni che in prospettiva ritengo debbano essere prese in considerazione nel tracciare, ciascuno di noi secondo le proprie competenze e attribuzioni istituzionali, il percorso di realizzazione del nuovo processo.

È già nel titolo dell'incontro la costruzione di una prospettiva, una indicazione di obiettivi che collega significativamente due ambiti che sono spesso regolati, trattati e discussi in maniera tra loro indipendente, appunto il “processo digitale” e l'ufficio per il processo. La novità di questa prospettiva sta nella evidente considerazione che l'uno e l'altro cooperano alla efficienza ed efficacia della risposta di giustizia e che, oggi, non sarebbe utile – direi che sarebbe impossibile – operare su un versante senza considerare l'altro. Simbolicamente, si potrebbe individuare la fusione nella idea a venire dell'”ufficio per il processo digitale”.

Naturalmente, nella consapevolezza che questo movimento ha due velocità, nel civile e nel penale rispettivamente.

¹ Giornata di studi promossa dal CED della Corte di cassazione e dall'Ufficio Innovazione della Corte di cassazione e della Procura generale, con la partecipazione della Scuola superiore della magistratura. – Testo redatto con il contributo dell'Avvocato generale Carmelo Sgroi e del s.Procuratore generale Luigi Giordano, componenti del gruppo di lavoro per la digitalizzazione.

Conosciamo tutti il percorso normativo del processo *telematico* (uso questa espressione perché è quella corrente nei testi legislativi): le origini – in Italia, le leggi Bassanini degli anni '90; i passaggi – soprattutto, il Codice dell'amministrazione digitale del 2005 e poi la serie di decreti-legge, tra cui in particolare il n., 179/2012², fino, più di recente, a un articolato assieme di norme secondarie, decreti amministrativi, regole tecniche, atti di *soft law* come Linee-guida attuative del Codice, da ultimo emanate nel 2020; un assieme complesso, cui si associa in parallelo, ma non sempre in maniera coordinata, la normativa sulle notificazioni telematiche (legge n. 53/1994 a sua volta variamente modificata nel tempo; DPR 68/2005 sulle PEC). Il tutto nel cono di luce delle regole europee (regolamento e-IDAS 910/2014 sull'identificazione e firma elettronica), talvolta settoriali (Direttiva 1023/2019 in materia di insolvenza) e, a monte, con le regole di un processo – civile ma anche penale – *pensato* per il documento cartaceo.

La dematerializzazione modifica la cognizione del modello procedurale, quale sequenza di regole dinamiche di acquisizione e conservazione di dati, dall'instaurazione all'esito decisorio.

Il processo telematico colloca infatti il giudice e l'interprete dinanzi a nuove questioni, non solo per la complessità della regolazione “a strati” di cui ho detto, ma perché, più nel fondo, questa regolazione deve misurarsi con le strutture fondanti del processo, come l'instaurazione del contraddittorio, la validità dei depositi degli atti, la costituzione in giudizio etc.; in questo scenario, i principi generali dell'interpretazione – per esempio il canone del raggiungimento dello scopo dell'atto rispetto alla disciplina delle nullità – entrano in relazione con prescrizioni di carattere tecnico che impegnano a ripensarne gli schemi, a causa della mediazione di regole non giuridiche ma informatiche di composizione, di circolazione e di validazione degli atti formati digitalmente.

È opinione diffusa e da me condivisa che questo reticolo – taluni hanno parlato di ginepraio – di norme richieda al legislatore, al decisore politico, sul piano interno, innanzitutto una sistemazione più coerente e organica, perché la stratificazione e la diversità di fonti, primarie, subprimarie, tecniche, è causa di incertezze *pratiche*, operative³, che con evidenza male si conciliano con l'esigenza di fondo che certamente è alla base della digitalizzazione⁴, quella della chiarezza, della semplicità del processo. La proliferazione e l'oscurità normativa sono anch'essi fattori di crisi del sistema di giustizia.

² Una Sezione del quale è intitolata alla “giustizia digitale”.

³ Vi sono norme regolamentari “doppiate” da fonti primarie; norme di rinvio a fonti abrogate; norme di legge dettate per ovviare a inconvenienti tecnici, come la dimensione informatica massima prevista nelle regole tecniche.

⁴ Ancora oggi si discute se la notificazione della sentenza nella casella PEC del domicilio digitale del difensore faccia decorrere il termine di impugnazione o soffra eccezioni.

Io credo che lo scenario che si presenterà nel prossimo futuro metterà in discussione l'idea forse un po' riduttiva del processo telematico come una *semplice* modalità “altra” di celebrazione del processo, come modo cioè semplicemente più rapido di formazione e trasmissione di atti, di velocizzazione di passaggi. Non si tratta, intendo dire, della semplice sostituzione di un modello imperniato sul supporto digitale rispetto al modello basato sul documento di carta. Credo, invece, che il processo telematico, tralasciando tutti i problemi che può porre e pone sul piano tecnico, offra le premesse per un nuovo *modo* di trattare i processi, modificando il modo di lavorare dei protagonisti di esso, giudici, avvocati, cancellieri, personale. Dalla formazione dell'atto pre-processuale (la citazione, il ricorso), alla creazione degli atti endoprocessuali – verbali, assunzioni di prove, dichiarazioni dei soggetti e dei terzi – alla articolazione degli atti propri del giudice; ed ancora, pensiamo agli accordi conciliativi dentro il giudizio.

Il processo telematico è già ben avviato nel civile, anche se esso sconta l'incomprensione – nelle originarie previsioni – del ruolo della Procura generale quale parte necessaria volta a perseguire l'uniformità delle interpretazioni e la tutela dei diritti. Ora questi limiti sembrano finalmente superati e si è avviata la piena condivisione delle misure telematiche anche da parte del pm di legittimità.

Resta invece ancora assai in ritardo il processo penale telematico.

Il percorso di informatizzazione non ha ancora condotto alla istituzione di un vero processo penale telematico. Soprattutto negli ultimi anni, tuttavia, sono stati fatti notevoli progressi in questa direzione, che possono essere apprezzati valutando il grado di diffusione negli Uffici Giudiziari dei diversi applicativi informatici attivati dal Ministero della Giustizia⁵.

Come è stato rilevato anche nella relazione del Ministro della Giustizia sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2020, l'avvento della pandemia ha determinato una ulteriore forte spinta all'impiego dell'informatica nel processo penale, che si è concretizzata:

- in un più ampio utilizzo degli strumenti telematici per le notificazioni;
- nella possibilità del deposito degli atti con modalità tecnologiche;
- e nella sperimentazione della trattazione del procedimento e della deliberazione collegiale a distanza.

In particolare, è stato realizzato il “Portale del processo penale telematico” per consentire l'accesso, per mezzo della rete internet, ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia per il deposito di atti, documenti e istanze (in certi casi, come modalità esclusiva).

⁵ Sullo stato della digitalizzazione del processo penale è ancora utile vedere la “Relazione sullo stato della giustizia penale telematica 2018” del Consiglio Superiore della Magistratura.

Quest'ultima è una innovazione di notevole rilievo che ci avvicina alla istituzione del processo penale telematico perché dall'impiego delle notifiche telematiche, ossia dalla possibilità di adoperare la telematica per gli atti "in uscita" dagli uffici giudiziari, si è passati al suo uso anche per gli atti "in entrata" negli uffici giudiziari, specificamente di quelli provenienti dai difensori.

L'esame delle sentenze della Corte, riguardanti alcuni segmenti del processo penale telematico, consente di enucleare alcuni principi utili per una futura riflessione, come quello di conservazione degli atti e del raggiungimento dello scopo, che pare ispirare le decisioni nei casi in cui non è previsto il rispetto di specifiche forme nel codice di procedura, e quello del rispetto del contraddittorio che, nell'ipotesi di impiego di mezzi telematici, impone di garantire alla difesa il diritto di accesso agli atti digitalizzati in un tempo compatibile con i termini che le sono riconosciuti per l'esercizio delle sue prerogative.

In attesa di una normazione sistematica, anche regolamentare, si ricorre a protocolli d'intesa tra le parti del processo, una sorta di *soft-law*⁶ che di fatto facilita la diffusione dei nuovi strumenti informatici.

In questa materia, infine, non bisogna nascondere la difficoltà di fondo non superabile, rappresentata dal fatto che i concetti giuridici rinviano inevitabilmente a nozioni tecniche, le quali sono in costante evoluzione.

Quanto invece allo stato di digitalizzazione del procedimento di legittimità, dopo il decreto del Ministero della Giustizia del 14/09/2017, che ha esteso le notificazioni telematiche a persone diverse dall'imputato nel processo penale presso la Corte Suprema di Cassazione, vi è stata una forte spinta verso il processo telematico. Essa è stata determinata dalle disposizioni emergenziali e dai protocolli d'intesa che la Corte di Cassazione ha stipulato con la Procura Generale e il Consiglio nazionale forense durante la pandemia⁷.

In particolare, è stata permessa la trasmissione degli atti da parte della Procura Generale e dei difensori alla Corte di cassazione a mezzo posta elettronica⁸. Il sistema, tuttavia, non si è rivelato efficiente.

⁶ I protocolli, invero, non raccolgono necessariamente le prassi degli uffici. Sovente il loro scopo è quello di indicare soluzioni condivise ai problemi di gestione del processo che la legge non risolve o non risolve integralmente. Si può trattare, allora, di soluzioni innovative dell'ordinamento.

⁷ In particolare, si allude al protocollo del 9/04/2020, che ha disciplinato anche lo svolgimento delle udienze penali in epoca di pandemia.

⁸ Già con il decreto n. 36 del 13 marzo 2020, in piena prima ondata pandemica, il Presidente della Corte di cassazione ha previsto che, al fine di evitare assembramenti presso le cancellerie delle sezioni penali della Corte, gli avvocati i cui processi risultavano da trattare nel periodo compreso dal 23 marzo al 31 maggio 2020 potessero far pervenire alla Corte memorie o motivi aggiunti a mezzo PEC. Il profilo più importante per la funzionalità del meccanismo impiantato con questo decreto è rappresentato

E' stata altresì resa possibile la celebrazione delle udienze penali non partecipate e *de plano* mediante l'utilizzo di strumenti di collegamento sicuro da remoto⁹.

Il percorso di digitalizzazione del processo penale, peraltro, sembra tuttora ancorato ad una informatizzazione degli atti del procedimento (intesa come dematerializzazione di documenti cartacei) e non è ancora maturata l'evoluzione verso un processo telematico in senso stretto, basato sulla gestione di documenti "nativi" digitali.

Qualcosa però sembra debba cambiare a breve con l'approvazione della riforma "Cartabia".

La legge n. 134 del 27/09/2021, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 4/10/2021, prevede, tra le varie deleghe, da attuare nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, anche quella riguardante il processo penale telematico.

I principi e criteri direttivi per l'azione normativa del Governo riguardano la formazione e la conservazione degli atti digitali, l'obbligatorio deposito telematico degli atti, salve eccezioni, l'ulteriore sviluppo dell'impiego delle notifiche telematiche, le regole tecniche per i depositi, le comunicazioni e le notificazioni.

Anche per il processo penale telematico vale il principio che esso dovrà essere accompagnato da idonei supporti tecnici, pena il rischio di seri deficit di funzionamento. Il progetto riformatore del sistema giustizia è chiamato a fronteggiare innanzitutto questo tipo di disfunzioni e le differenze sussistenti sul territorio nazionale.

Un'occasione da sfruttare per accompagnare le scelte di riforma è costituito dal piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia. Il piano persegue l'obiettivo di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e penale, l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici e informatici del Ministero della Giustizia, il potenziamento

dall'individuazione degli indirizzi PEC cui possono rivolgersi le parti. In calce al decreto, infatti, sono indicati gli indirizzi PEC delle diverse sezioni della Corte. Il provvedimento, poi, è stato pubblicato nel sito web della Corte di cassazione, in modo da renderne edotte le parti.

⁹ Il primo provvedimento che ha disciplinato tali udienze è stato rappresentato dal decreto n. 44 del 23 marzo 2020, del Primo Presidente della Corte di Cassazione. Il fondamento normativo di questo provvedimento è rappresentato dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". L'art. 83, comma 5, di tale decreto-legge stabilisce che "nel periodo di sospensione dei termini (cioè, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, ex art. 83, comma 1, del medesimo d.l.) e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa (puntualmente indicata nell'art. 83, comma 3, del d.l.), i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)" del medesimo d.l.

infrastrutturale degli uffici giudiziari nonché l'adeguata formazione e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli appartenenti all'avvocatura e dei soggetti che esercitano la propria attività nel settore della giustizia.

Il piano ha una durata triennale; serve a coordinare e programmare la gestione unitaria degli interventi necessari in tema di risorse tecnologiche, di dotazioni infrastrutturali e di esigenze formative, al fine di realizzare gli interventi innovativi di natura tecnologica connessi alla digitalizzazione del processo.

L'art. 2, comma 18, della legge prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, possa essere costituito e disciplinato il Comitato tecnico - scientifico per la digitalizzazione del processo, con funzioni di consulenza e supporto per le decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.

Il Comitato è presieduto dal Ministro della Giustizia o da un suo delegato.

Vi è dunque uno spazio significativo per una costante attenzione alle modalità attuative del processo telematico e ai problemi che di volta in volta si realizzeranno.

In questo contesto, che è in primo luogo di mutamento culturale, si innesta anche la forma organizzativa dell'ufficio *per il processo* – non per il giudice, si noti – saldandosi così l'aspetto della gestione procedurale e quello della gestione organizzativa, *case management* e *court management*.

Il rapporto tra diritto e tecnologia definisce un nuovo punto del rispettivo equilibrio, se, come è stato detto, la tecnologia contiene in sé una “irresistibile normatività”¹⁰; è emblematica di questa forza l'esplicita affermazione della legislazione che reca norme di adeguamento *del processo* alla disciplina “telematica”, non viceversa¹¹.

Lo spunto per una nuova sistemazione, oggi, ci viene da un evento funesto, la pandemia. Covid-19 ha operato indirettamente da acceleratore formidabile di innovazione e di trasformazione del nostro modo di pensare e di attuare il giudizio; le regole generalizzate di deposito telematico e di trattazione a distanza dei procedimenti civili e penali, poste dai decreti-legge dell'emergenza nel 2020, ci hanno offerto una riflessione su un modo nuovo e in parte diverso di considerare il lavoro; credo che sia un comune sentire quello di considerare molte di queste regole come destinate a permanere, oltre la fine dello stato di emergenza sanitaria.

L'esperienza applicativa della trattazione da remoto¹² ha aperto la porta a una rinnovata riconsiderazione e riflessione intorno ai temi costanti del processo e del

¹⁰ N. Irti, nel 2008.

¹¹ Così la delega del 2014.

¹² Con i decreti-legge n. 34 e n. 137 del 2020

giudizio, dall'oralità e concentrazione alla stessa strutturazione del contraddittorio in presenza solo virtuale, per non dire dei temi eterni della ritualità e della rappresentazione simbolica che al processo sono connaturate; oltre naturalmente alla valutazione certo non secondaria dell'economicità e della maggiore efficienza quanto a tempi e costi del rito. L'ampliamento del ricorso alla modalità cd. "cartolare" o più semplicemente a trattazione scritta ha fatto emergere l'opportunità di una riconsiderazione del rapporto tra udienze pubbliche e riti camerali, nella chiave di recupero alla Cassazione della sua funzione di interprete ultimo del diritto, da affrancare dal carico dei giudizi che non propongono l'esercizio di questa funzione nomofilattica; il recente disegno di legge n. 1662, approvato in prima lettura, sulla base delle proposte elaborate in sede ministeriale codifica questa distinzione accentuando il distinguo tra quei due livelli di produzione giurisprudenziale immanenti alla Corte e che si suole definire convenzionalmente come *ius constitutionis* e *ius litigatoris*.

Ma ancor più sullo sfondo, il processo telematico inevitabilmente opera da base di nuove trasformazioni; protocolli tecnologici e piattaforme *software* si propongono come modalità condivise di mediazione e di arbitrato in numerosi Paesi; la cd. giustizia predittiva si colloca in questo scenario a venire, quale modalità non alternativa ma concorrente di regolazione dei conflitti, grazie a progressi dell'intelligenza artificiale prima non immaginabili.

Questo è il futuro. Il presente ci mostra una serie di problemi pratici, di ordine teorico di certo più contenuto. Per venire all'esperienza attuale, e in particolare a quella del giudizio di legittimità che vede coinvolto il mio Ufficio, come sapete, nell'ottobre 2020 è stato siglato un protocollo con il Ministero, la Corte, l'Avvocatura dello Stato e il Consiglio nazionale Forense, per calendarizzare l'avvio del PCT in Corte. La fase di sperimentazione con il doppio binario (informatico e cartaceo) si avvia a conclusione, in parallelo con la prevista cessazione dello stato di emergenza¹³, per passare alla generalizzazione del deposito telematico degli atti, in base alla validazione dei sistemi effettuata con decreto DGSIA di gennaio scorso, in attuazione del decreto "rilancio" n. 34/2020. Nel contesto, la Procura generale, dopo due Protocolli integrativi del novembre 2020 (che la abilitano al deposito telematico e stabiliscono i *format* tecnici di invio), ha avviato una interlocuzione con DGSIA per la creazione del programma del PCT – lato Procura generale, ora concluso nella sua prima configurazione, programma il cui focus essenziale è quello della fruizione il più possibile condivisa con la Corte degli atti del processo di legittimità, su entrambi i versanti, requirente e giudicante (esclusi naturalmente gli atti "interni" a ciascun ufficio che tali rimangono: minute delle decisioni, schemi di requisitorie); l'avvio effettivo, previsto per maggio 2021, è stato dilazionato in concomitanza con la proroga del

¹³ Decreto-legge n. 105/2021.

regime emergenziale; ma è imminente – è proprio di ieri 7 ottobre un passaggio con DGSIA per l’inizio della applicazione sul campo - l’avvio della sua concreta messa in opera, secondo una impostazione che traduce sul versante tecnico l’idea cooperativa tra Procura generale e Corte, nella condivisione e valutazione selettiva di ciò che perviene all’ultima istanza.

Quanto all’Ufficio per il processo, sempre con riguardo agli uffici di legittimità, anch’esso, nella sua idea originaria, ha una storia alle spalle¹⁴ e ha visto la sua iniziale realizzazione presso gli uffici di merito.

Ora, presso la giurisdizione nazionale, Procura generale e Corte possono fare tesoro di quella esperienza, allo stesso modo in cui il PCT del merito ha consentito di analizzare nel tempo inconvenienti e progettualità. Con questo valore aggiunto: quello della struttura in definitiva semplice del giudizio di legittimità, privo delle componenti probatorie e dell’ingresso di soggetti terzi (ausiliari, testimoni etc.), ciò che consente in un certo senso una applicazione “pura” degli istituti processuali e della loro adattabilità alle forme digitali.

Anche l’UPP esige un mutamento di approccio; contrasta con il giudice o il p.m. “monade” e autoreferenziale, perché colloca il magistrato all’interno di una attività coordinata di *staff*; allo stesso tempo impegna gli uffici in una riconsiderazione del rapporto tra momento organizzativo e momento valutativo/decisionale, collocando quest’ultimo in un quadro di interazione in cui l’UPP opera quale struttura di programmazione, selezione e supporto in grado di definire una *programmazione* coerente con i progetti tabellari ed organizzativi di Corte e P.G., al servizio delle relative attribuzioni e non del singolo; anche questa, per molti aspetti, è una profonda modifica di atteggiamento culturale della giurisdizione.

Anche qui, l’emergenza sanitaria e la connessa cornice regolativa che ci proviene dall’Unione stanno svolgendo un ruolo decisivo, poiché è proprio dall’Europa che proviene la univoca indicazione della centralità di questa struttura in funzione di recupero di capacità del sistema giustizia di dare risposte. Il programma di abbattimento dell’arretrato¹⁵ e di riconduzione a fisiologia della durata dei processi.

La figura del nuovo UPP è quella tracciata nella riforma della Ministra della giustizia in sede di elaborazione di proposte di riforme sui processi civile e penale,

¹⁴ D.L. n. 90/2014, rivolto, si sottolinea, “al fine di garantire la ragionevole durata del processo”; D.L. n. 83/2015; D.L. n. 168/2016; Delibera CSM 18/6/2018; Circolare CSM sulle tabelle 2020-2022.

¹⁵ Abbattimento del 90% per i processi che hanno superato le soglie di durata *ex* legge Pinto; riduzione del 40% della durata dei giudizi civili e del 25% di quelli penali, entro il 2026; con tappe intermedie (meno 65% in primo grado, meno 55% in appello nel 2024) e monitoraggio continuo in base a parametri standard sulla base di criteri CEPEJ.

confluita nel disegno in discussione in Parlamento¹⁶, secondo criteri di delega che – desidero sottolineare – individuano *due* strutture, omologhe, per la Corte e per la Procura generale, deputate a svolgere attività di analisi delle pendenze e dei flussi di ingresso – pensiamo alla massa di ricorsi in tema di protezione internazionale – , di schedatura, di studio e preparazione dei materiali per le decisioni e le conclusioni, di valutazione dei precedenti etc., anche con “l’ottimale utilizzo degli strumenti informatici” – qui ancora una volta il raccordo con la dimensione digitale.

Il d.l. 80 di quest’anno ha dato svolgimento al PNRR per la parte della riforma della giustizia che si rivolge all’obiettivo digitalizzazione/contrazione dei tempi del giudizio, con un importante apporto economico destinato sia alla creazione delle strutture di UPP nel merito e presso la Corte, attraverso reclutamenti a tempo di personale (16.500 unità), sia alla parallela assunzione di figure di carattere maggiormente tecnico/statistico-informatico (5.410 unità)¹⁷; ennesima riprova della stretta correlazione tra momento digitale e momento organizzativo della giurisdizione. In questo testo l’istituzione dell’UPP nella Corte di cassazione è mirato a obiettivi specifici, delimitati al settore civile e tributario, con il compito primario di abbattimento della pendenza e ciò deriva dalla esplicita opzione comunitaria contenuta nel Piano, indirizzata al supporto del giudice; Corte e Procura generale, in detto quadro, operano peraltro in collaborazione, nell’ambito di strumenti di *soft law* organizzativa che permette di definire aree di attività comuni, e con esse di comune utilizzo di quota delle figure di supporto, nella consapevolezza che la attribuzione della P.G. in campo processuale è orientata al medesimo fine che è proprio del giudice di legittimità, vale a dire la corretta e *uniforme* interpretazione ed applicazione del diritto.

Dall’Europa perviene quindi un chiaro messaggio, di centralità dell’UPP rispetto al progetto di efficienza del sistema di giustizia, nell’immediato e nella prospettiva di lungo periodo; è una opportunità che taluni hanno definito irripetibile, per finalmente affrancare la giurisdizione da un peso quantitativo che ne squilibra la pur riconosciuta (cfr. le relazioni CEPEJ sulla qualità della giustizia) qualità del “prodotto” decisorio.

Credo che tutti noi concordiamo sull’occasione da non perdere, per mettere le basi di un modo differente di rendere giustizia senza abdicare alla garanzia propria della funzione né cadere in un taylorismo giudiziario privo di contenuti. Algoritmi di programmazione, analisi di flussi, valutazione statistica dei carichi e degli indirizzi sono strumenti che un modulo di *staff* di supporto mette a disposizione della giurisdizione affinché essa possa svolgere il compito primario suo proprio, la

¹⁶ V. ora art. 16 ddl 1662/S.

¹⁷ Le procedure di reclutamento sono avviate con decreti di determinazione dei contingenti territoriali per distretto e con i bandi di selezione.

tutela dei diritti e la applicazione di un processo “giusto” secondo questa rinnovata versione.

La *e-justice* non è uno slogan, è una declinazione del percorso per il decennio digitale che l'Europa ha progettato di completare entro il decennio corrente; il portale europeo apprestato a questo riguardo si propone come uno sportello che opera da raccordo tra i sistemi giudiziari e i cittadini, secondo criteri di accessibilità e di chiarezza che, del resto, entrano a fare parte di prescrizioni normative interne, come quella sulla sinteticità degli atti processuali, della parte e del giudice.

Le premesse sono state ormai poste, gli strumenti sono in corso e occorre procedere con sollecitudine, ad evitare rincorse, anche tecniche (per esempio, la PEC, che pure ha molto impegnato l'elaborazione della giurisprudenza recente sul processo telematico, è destinata a essere superata da moduli diversi; traccia di questa consapevolezza è chiara nel ddl 1662 che menziona appunto forme alternative e nuove di comunicazione). Incontri e dialoghi tra tutti i protagonisti come quello di oggi, delle diverse giurisdizioni e dei soggetti che vi operano, danno concretezza a questo comune sentire, che vuole collocare il nostro assetto di giustizia in una dimensione moderna.